



Comune di Cittadella

Regolamento

RIFIUTI

Sommario

Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	3
Titolo 1: norme generali	3
Art. 1 Istituzione della tariffa	3
Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa	3
Art. 3 – Presupposto della tariffa.....	3
Art. 5 – Determinazione della tariffa	4
Art. 6 – Soggetto Gestore	4
Titolo II delle tariffe.....	4
Art. 7 – Soggetti passivi.....	4
Art. 8 – Esclusioni.....	5
Art. 9 – Commisurazione della tariffa	6
Art. 10 – Articolazione della tariffa.....	7
Titolo III denunce, riscossione, accertamenti	7
Art. 18- Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione	7
Titolo IV disposizioni varie e transitorie	7
Art. 31- Sanzioni.....	7
Art. 32- Autotutela.....	7
Art. 33- Costituzione in giudizio.....	8
Art. 34- Contratto integrativo	8
Art. 35- Tributo ambientale	8
Art. 36- Abolizione della TARSU ed efficacia	9
Art. 37 – Norme transitorie	9

Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Titolo 1: norme generali

Art. 1 Istituzione della tariffa

1. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.
3. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dovranno essere pertanto coperti con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "prestazione patrimoniale imposta".

Art. 2 Ambiti di applicazione della tariffa

1. Il servizio di igiene ambientale è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
2. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio del Comune individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria. La giunta comunale può prevedere delle riduzioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio Comunale.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% della quota variabile.

Art. 3 – Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se la raccolta dei rifiuti è effettuata soltanto nella strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime

4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4 - Piano Finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al Piano Finanziario all'uopo predisposto dal gestore, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

Art. 5 – Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, l'Amministrazione Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 9 e delle modalità di calcolo adottate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

3. La tariffa è soggetta ad IVA salvo diversa determinazione di Legge.

Art. 6 – Soggetto Gestore

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del Decreto Lgs 22/97 al "Soggetto Gestore", con il quale il Comune dovrà sottoscrivere apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi.

2. Il soggetto gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni ecc.), di recupero crediti nonché l'attività di accertamento.

3. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione e alla gestione della tariffa e a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Titolo II delle tariffe

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art.12 del presente regolamento, il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso

di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del pagamento della tariffa.

6. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale o non si pervenga alla riscossione di quanto dovuto l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 8 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare :

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica);

* le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole

* le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;

- le unità immobiliari adibite esclusivamente a qualsiasi culto in senso stretto;

- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;

* le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile

- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre pubbliche, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;

* i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m.1.50

* i locali adibiti a celle frigorifere;

- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

* le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere compresi i porticati;

* le unità immobiliari o i locali o comunque le porzioni fisicamente delimitate degli stessi a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art. 18 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

5. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art.24 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.

6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo;

7. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre che ai criteri generali indicati al comma 1.

Art. 9 – Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali e non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e dal soggetto gestore, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Gestore, sulla base del Piano Finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche (Tnd) ;

- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd) ;

- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd) ;

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, e vanno definiti ogni anno congiuntamente all'approvazione delle tariffe

Art. 10 – Articolazione della tariffa

1. L'articolazione della tariffa tiene conto della necessità di rapportare una quota della medesima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio effettivamente fornito e ai costi di gestione come previsto dal comma 4 art. 49 del D.lgs.22/97 oltre che agli articoli 5 e 6 del DPR 158/99.
2. Allo scopo vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica ciascuna delle quali è suddivisa in due classi denominate ordinaria e non ordinaria;
3. sono "utenze domestiche ordinarie (U.D.O)" le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza ana

Titolo III denunce, riscossione, accertamenti

Art. 18- Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà l'obbli

Titolo IV disposizioni varie e transitorie

Art. 31- Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento e in particolare per tardiva o omessa presentazione delle denunce obbligatorie, infedele dichiarazione, consegna di documentazione non veritiera, inadempimento parziale o totale dell'obbligo di pagamento, si applica ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs.267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art.11 della l. 689/81.
3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 32- Autotutela

1. Il Soggetto Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;

d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Soggetto Gestore può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Soggetto Gestore, ovvero all'Amministrazione Comunale.

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Soggetto Gestore è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

* doppia imposizione;

* errore di persona;

* prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

* evidente errore logico di calcolo;

* sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;

* errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;

* errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;

* preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 33- Costituzione in giudizio

1. Spetta al Soggetto Gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale;

2. Nel caso il contenzioso riguardi gli atti deliberati dal Comune la costituzione in giudizio spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 34- Contratto integrativo

Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso

Art. 35- Tributo ambientale

Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, si applica sull'ammontare degli importi in tariffa. Non si applica il tributo ambientale sui servizi "dedicati" erogati alle Utenze Non domestiche Non Ordinarie che non costituiscono oggetto dell'articolazione tariffaria.

L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia a cura del Soggetto Gestore nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Al tributo ambientale non si applica l'IVA.

Art. 36- Abolizione della TARSU ed efficacia

1. Il presente regolamento, entra in vigore a partire dall'esercizio relativo all'anno 2004.
2. Dal momento di attivazione del sistema tariffario ai sensi dell'art. 49 del D. lgs.22/97, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Dal momento di attivazione della tariffa è altresì abolita addizionale di cui all'art. 19 del d.lgs 504/92 (EX-ECA).
4. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nei Regolamenti comunali che disciplinano la materia.

Art. 37 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 30/01/2004;
 - b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della utenza TARSU o, in assenza al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
 - c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art.18 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/06 dell'anno di prima applicazione della tariffa; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 12, c. 3;
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel d.lgs.22/97 e d.lgs.446/97 nonché dalla normativa in materia di tempo in tempo vigente.